
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9693 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA
Data pubblicazione: 05/04/2019

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7047/2015 proposto da:

Off..... S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Platone n.21, presso lo studio dell'avvocato Lombardo Marcella che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Associazione C.....,

-intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

Con ricorso di volontaria giurisdizione per la pronuncia di decreto in camera di consiglio ex art.737 cod. proc. civ., l'Associazione C. (di seguito l'Associazione) aveva chiesto al Tribunale di Palermo, previo accertamento della ricorrenza delle ipotesi di cui all'art.2484 cod. civ. , di disporre lo scioglimento della società Off.... SRL (di seguito Off.) e la contemporanea messa in liquidazione con nomina del liquidatore e trascrizione dell'atto al Registro delle imprese, assumendo l'altissima conflittualità tra i soci, la sfiducia nell'amministratore e l'impossibilità di procedere ad uno scioglimento volontario.

Off. aveva contestato la competenza del Tribunale ordinario, invocando la compromissione in arbitrato rituale della funzione sostitutiva di quella giurisdizionale del giudice ordinario secondo l'art.10 del contratto stipulato il 3/3/2011 tra le parti; nel merito aveva sostenuto l'infondatezza dell'avverso ricorso.

Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, con provvedimento del 28/3/2014 aveva accertato lo scioglimento della società per la causa indicata all'art.2484, primo comma, n.3, cod. civ., ossia l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea ed aveva ordinato l'iscrizione del decreto al Registro delle imprese.

In sede di reclamo, la Corte di appello di Palermo aveva confermato il provvedimento di primo grado, ritenendo irrilevante perché estranea alla materia del procedimento la circostanza - posta a fondamento dell'impugnazione proposta da Off...- che la conclamata paralisi dell'organo assembleare, in ragione del quorum deliberativo, fosse stata determinata dal non contestato contenzioso esistente tra i soci.

Off. SRL in persona del legale rapp. p.t. P.A. ha proposto ricorso con tre mezzi nei confronti dell'Associazione C. in persona del legale rapp. p.t. G.B..

CONSIDERATO CHE:

Il ricorso per cassazione, diretto verso la Associazione C. risulta notificato alla parte personalmente e non già al suo procuratore e difensore nel giudizio di secondo grado, avv. R., come si evince dall'atto depositato;

La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, non essendo intervenuta a sanatoria la costituzione della parte destinataria a mezzo del controricorso (Cass. n. 24450 del 17/10/2017);

Va dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne va ordinata la rinnovazione all'intimata presso il difensore costituito in appello a cura del ricorrente con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, previo rinvio a nuovo ruolo della controversia.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne ordina la rinnovazione all'intimata presso il difensore costituito in appello a cura del ricorrente, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, previo rinvio a nuovo ruolo della controversia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 febbraio 2019.